SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

Presidenza del Consiglio dei Ministri
e
Ministero dell'interno

CIRCOLARE 21 gennaio 1999, n. **2.**

Legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano contributi anno 1999.

98A0866

Ministero di grazia e giustizia

CIRCOLARE 27 gennaio 1999, n. **1932.**

Legge 19 luglio 1991, n. 216, concernenti interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano interventi anno 1999 (art. 4 della legge).

98A0867

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. **506.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, e sostituito dal seguente:

«Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è sostituito dai seguenti:

«Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati.

Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre rappresentanti della provincia.

Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresì essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato *A* al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresì affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.

La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine).».

2. I componenti della commissione di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come sostituito dal comma 1 del presente articolo sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente e conclude i lavori entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la nomina dei componenti stessi. In caso di mancata individuazione dei beni di notevole interesse storico nazionale entro il termine stabilito per la conclusione dei lavori della commissione, spettano alla provincia la vigilanza e la tutela su tutti gli archivi e i documenti dei privati.

3. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come aggiunto dal presente articolo, sono redatti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Trento, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna da parte della provincia di Trento del materiale in essi descritto.

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è anteposto il seguente:

«Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di cessione è presentata alla provincia territorialmente competente che ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attività culturali che ha facoltà di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo è versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è aggiunto il seguente periodo: «Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:

a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;

b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° NOVEMBRE 1973, N. 690

1) Archivi dei comuni.
2) Archivi della provincia.
3) Stato civile.
4) Arti, collegi e ordini professionali.
5) Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali.
6) Archivi diversi.
7) Miscellanee e raccolte.
8) Archivi notarili: registri di insinuazione o archiviazione.
9) Catasti:
   a) catasti antichi;
   b) catasti teresiani;
   c) mappe.
10) Corporazioni religiose.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 novembre 1972.

— Il D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 16 novembre1973.

— Il primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 690/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — *Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.*

Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 690/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2. — Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate.

Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'art. 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati.

Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre rappresentanti della provincia.

Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresì essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.

Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A *al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresì affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.*

La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine)».

— Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, reca: «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità».

— Il titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine), reca: «Ripartizione tra Stato e provincia del materiale dell'archivio di Stato di Bolzano».

— L'allegato *A* al citato D.P.R. n. 690/1973 è riportato in allegato al presente decreto.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 690/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6. — *Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di cessione è presentata alla provincia territorialmente competente che ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attività culturali che ha facoltà di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo è versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.*

Nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle province il diritto di prelazione, da esercitarsi — quando si tratti di beni appartenenti allo Stato — nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 690/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7. — Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni. *Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:*

a) *l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;*

b) *l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.*

La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) *e* b) *del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.*

Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalità previste dall'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.

Scaduto infruttuosamente tale termine resta ferma la facoltà di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi, entro i successivi due mesi.

L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento può essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi».

99G0059

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. **19.**

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera *d),* l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *g);*

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Consiglio nazionale delle ricerche

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) è ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese.

2. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2.

Attività e finalità del C.N.R.

1. Il C.N.R.:

a) svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese;

b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e nel quadro della collaborazione con le università ed altri soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonché sostiene attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;

d) cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri Paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo;

e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Può altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;

f) svolge attività di vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, attività di diffusione di specifiche tecniche nell'ambito dei compiti istituzionali, nonché attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, su loro richiesta;

g) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

h) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Art. 3.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R. può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R. può dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico e può contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.

Art. 4.

Organi e direttore generale

1. Sono organi del C.N.R.:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il comitato di consulenza scientifica;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a).* Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a),* avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro ambito, assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la rappresentatività delle aree che per essi saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalità di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 7.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente del collegio è designato dal presidente della Corte dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati dallo stesso Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente, è previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili.

6. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, nonché il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di istituti scientifici o di programmi di ricerca del C.N.R., né possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o ricercatore universitario, il presidente può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato fuori ruolo.

7. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del

consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonché di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.

10. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.

Art. 5.

Comitato di valutazione

1. Il C.N.R., secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e dei suoi singoli istituti, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministraiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Piano di attività e fabbisogno di personale

1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

2. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

Art. 7.

Regolamenti

1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

2) costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione dell'articolo 8;

3) disciplina dell'incarico di direzione degli istituti di cui all'articolo 8, prevedendone, per l'attribuzione, procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché definendo la durata dell'incarico medesimo e le condizioni e i limiti di rinnovabilità allo stesso soggetto;

4) selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* delle attività scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, con procedure trasparenti di valutazione comparativa;

5) facoltà di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione;

b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:

1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

2) facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 8.

Riordino della rete scientifica

1. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano altresì la riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle spese generali, di

decentramento amministrativo e gestionale, di razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento dei poli di eccellenza fusioni, trasformazioni e soppressioni, tenuto anche conto dell'esigenza di equilibrata distribuzione della rete scientifica sul territorio e della competenza scientifica generale dell'ente, altresì utilizzando, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalità, modelli innovativi di organizzazione, al fine di ottenere:

a) qualificati istituti di ricerca scientifica o tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto della capacità di autofinanziamento. Le dimensioni e la capacità di autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni disciplinari. Gli istituti godono di autonomia scientifica, amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di competenza e nel rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui all'articolo 6, possono anche operare come promotori di nuove attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;

b) partecipazioni qualificate, con l'apporto di servizi, di risorse umane e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6 e mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, nonché con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.

Art. 9.

Competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti

1. Le delibere dell'ente, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, nonché di quelle di adozione dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.

2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta, sono inviati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Art. 10.

Risorse

1. Le risorse del C.N.R. sono costituite:

a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, conuni 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano di cui all'articolo 5, ove approvato;

b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 11.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il comitato di consulenza scientifica e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

3. Il C.N.R, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 7, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'ente può stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate, contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attività svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta;

b) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori

tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca:

1) nell'ambito dei contratti di cui alla lettera *a)* ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale dell'attività ai sensi della lettera *a)*;

2) presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente ai sensi della lettera *a)*;

c) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le necessità indicate nel piano triennale di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Mobilità con le università

1. Le università possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Previa convenzione tra università e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, così come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'assemblea della scienza e della tecnologia, i quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al di fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. I membri del consiglio direttivo, se professori o ricercatori universitari, possono essere collocati in aspettativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, possono essere collocati fuori ruolo;

b) il comitato di consulenza scientifica, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 e fino alla data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4, è presieduto dal presidente dell'ente ed è costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai comitati nazionali di consulenza di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, al di fuori dei propri componenti, dieci eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei centri del C.N.R. al di fuori del proprio ambito e fra i ricercatori e tecnologi dell'ente. Il presidente del C.N.R. convoca le assemblee ed i comitati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni comitato nazionale di consulenza vota per un componente; l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica. Risultano eletti i candidati che nell'ordine ottengono più voti; a parità di voti risultano eletti i candidati più anziani di età;

c) il riordino di cui all'articolo 8 può avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee;

d) gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, anche concernenti il riordino della rete scientifica, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro centoventi giorni dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno trenta giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Decorso il predetto termine senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 7

e 8, il consiglio decade e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

e) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e dei regolamenti di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'organico complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il C.N.R., previa autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca secondo le esigenze determinate dalle attività programmate negli anni 1999 e 2000, con priorità per il potenziamento della ricerca scientifica del Mezzogiorno. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per il personale non potranno superare il 75 per cento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

a) il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

c) la legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del C.N.R. sono prorogati fino alla data di insediamento del consiglio direttivo e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8 sono esercitate dal medesimo consiglio, avvalendosi del comitato di consulenza scientifica, le funzioni attribuite ai comitati nazionali di consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate.

6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0*a)* costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;»;

b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale; può inviare messaggi alle Camere; indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere; ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; presiede il Consiglio superiore della magistratura; può concedere grazia e commutare le pene; conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, 14 e 18, comma 1, lettere *b)* e *g)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):

«Art. 1. — Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-c) (Omissis);

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

«Art. 18. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d),* il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) (Omissis);

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c)-f) (Omissis);

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese».

— Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), è il seguente:

«12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999"».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29, prevede: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— L'art. 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 5. — È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), così recita:

«4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei».

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni».

Note all'art. 4:

— Si riporta, in ordine di citazione, il testo dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, del citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 6-1. *(Omissis).*

2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso».

«Art. 4. — 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera *c),* la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 2403 del codice civile:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale).* — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

— Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:

«Art. 12. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Note all'art. 5:

— L'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, così recita:

«1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204:

«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato».

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 10. — I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro».

Note all'art. 7:

— L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168, così recita:

«Art. 8 *(Autonomia degli enti di ricerca).* — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».

— Per il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 10. — 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella *B* allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3».

— L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), così recita:

«1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 10:

— Si riporta, in ordine di citazione, il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 7. — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a),* della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno».

«Art. 1. — 1-2. *(Omissis).*

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura».

Note all'art. 11:

— Per il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Gli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), così recitano:

«Art. 14. — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedi-

menti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle università e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articolo 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca e alle università, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di confinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del
personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica».

«Art. 15. — 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)-b) (Omissis).

2. La commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998».

— L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prevede:

«6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».

Note all'art. 12:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, reca: «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto».

— L'art. 17, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede:

«1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio».

Note all'art. 13:

— L'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613 (Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche), prevede:

«Art. 1. — Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio.

Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche».

— Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è il seguente:

«Art. 12. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autoriz-

zati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

— L'art. 1 del D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 408 (Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri), così recita:

«Art. 1. — È approvato l'unito regolamento concernente il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963».

— Si trasmette il testo dell'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente».

— Il D.L.L. 1° marzo 1945, n. 82, reca: «Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche».

— La legge 22 dicembre 1960, n. 1613, reca: «Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche».

— La legge 2 marzo 1963, n. 283, reca: «Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia».

— Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 153 (Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi), come modificato dal presente decreto (le parole in corsivo evidenziano le modifiche):

«Art. 2. — 1. *(Omissis).*

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può:

0a) *costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;*

a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata».

«Art. 6. — 1. *(Omissis).*

2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'art. 1, comma 2, *nonché dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca*».

99G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998, n. **507.**

Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione-bassa tensione;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, notifica 97/358/I;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante norme sull'attuazione della direttiva 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante norme sull'attuazione della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Vista la nota della Commissione europea SG(96)D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la quale è stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della anzidetta direttiva 83/189/CEE in riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e, di conseguenza, al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994;

Vista la circolare 8 gennaio 1998, protocollo GM102530/100711V/CR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1998, con la quale è stata dichiarata la sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, ed è stata prevista una procedura transitoria per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni;

Ritenuto necessario disciplinare il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, in sostituzione della normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, nonché degli apparecchi telefonici pubblici a pagamento collegabili alle suddette reti, che nel seguito sono indicati con il termine: «apparati di rete».

2. Il presente regolamento non riguarda i sistemi destinati ai servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 2.

Certificato di omologazione

1. Il certificato di omologazione attesta l'idoneità di un apparato di rete ad essere impiegato nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

2. Il certificato di omologazione è rilasciato per apparati di rete prodotti in uno o più esemplari fra loro identici per struttura e funzioni.

Art. 3.

Autorità competente

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è preposto al rilascio del certificato di omologazione.

2. I certificati di omologazione sono inscritti in un registro pubblico tenuto a cura dell'Istituto di cui al comma 1. Ove ostino ragioni di segretezza, l'apparato di rete omologato è inscritto in un apposito elenco riservato.

Art. 4.

Domanda di omologazione

1. La domanda del certificato di omologazione, che deve essere riferita ad un solo apparato di rete, può essere presentata dai costruttori o dai loro mandatari.

2. La domanda, in lingua italiana, deve contenere:

a) l'indicazione degli elementi per l'identificazione del richiedente, che può essere il costruttore o il suo mandatario;

b) l'indicazione della marca, del tipo e del modello dell'apparato di rete;

c) l'indicazione delle funzioni dell'apparato di rete;

d) la dichiarazione della compatibilità dell'apparato con la rete;

e) l'indicazione delle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali a cui l'apparato di rete è conforme;

f) l'indicazione delle eventuali certificazioni ottenute in altri Paesi dell'Unione europea;

g) l'indicazione dei centri di assistenza tecnica per la riparazione dell'apparato di rete;

h) l'indicazione della durata dell'assistenza tecnica per le parti di scorta e per la riparazione, garantita a partire dalla fine della produzione dell'apparato di rete;

i) l'impegno a fornire un esemplare o più esemplari dell'apparato di rete qualora sia necessario procedere alle verifiche tecniche;

l) l'impegno a sostenere le spese per l'istruttoria, per il rilascio del certificato di omologazione e per le eventuali verifiche tecniche necessarie.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana ovvero ad altro organismo equivalente del Paese del richiedente, qualora esistente;

b) monografia tecnica dell'apparato di rete, in lingua italiana o in lingua inglese, contenente:

1) descrizione delle applicazioni, del funzionamento e degli eventuali equipaggiamenti addizionali;

2) schemi circuitali con lista dei componenti;

3) disegni ed eventuali fotografie della meccanica dell'apparato di rete;

4) descrizione dell'eventuale software di gestione dell'apparato e delle modalità di installazione del software stesso;

5) modalità di installazione dell'apparato di rete;

6) certificazione ovvero dichiarazione attestante la conformità dell'apparato di rete alle disposizioni recate dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;

7) certificazione ovvero dichiarazione attestante la sicurezza elettrica ed antinfortunistica delle apparecchiature di rete nei confronti degli operatori e di terzi, ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

8) specifiche tecniche;

c) rapporti di prova, se disponibili, redatti da laboratori accreditati per eseguire verifiche tecniche sulla base di norme tecniche nazionali, europee o internazionali dichiarate nella domanda.

4. Qualora i rapporti di prova di cui al comma 3, lettera *c),* risultino incompleti o non rispondenti alle norme pertinenti ovvero non sufficienti ad assicurare la compatibilità con le reti pubbliche di telecomunicazioni, le verifiche tecniche sono eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione secondo le modalità indicate nell'articolo 5.

Art. 5.

Verifiche tecniche

1. Le verifiche tecniche, eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'apparato di rete alle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali pertinenti ed alla compatibilità con la rete pubblica nazionale, attraverso prove mirate ad appurare la capacità di interconnessione delle reti nonché l'interoperabilità dei servizi.

2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione esegue le verifiche tecniche direttamente o, se necessario e d'intesa con il richiedente, tramite laboratori esterni, previa comunicazione scritta al richiedente riguardante:

a) la data di messa a disposizione dell'apparato;

b) la data di inizio delle prove;

c) la presumibile durata;

d) i luoghi in cui sono eseguite;

e) l'assistenza tecnica necessaria, includendo in essa l'eventuale disponibilità di strumentazione adeguata allo scopo;

f) l'importo presunto delle spese di cui all'articolo 12 e l'entità dell'anticipo.

3. Qualora nel corso dell'esame tecnico vengano riscontrati inconvenienti ostativi all'omologazione, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ne richiede l'eliminazione, fissando un termine per le occorrenti modifiche.

Art. 6.

Rilascio del certificato

1. In caso di esito positivo delle verifiche tecniche eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'articolo 5, comma 1, o dell'esame dei rapporti di prova di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c),* il predetto Istituto rilascia il certificato di omologazione. Il termine per il rilascio è fissato in centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo i casi per i quali le norme tecniche prevedono espressamente tempi superiori. Il termine stesso è sospeso in caso di incompletezza della domanda o di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche tecniche.

2. Nel certificato di omologazione possono essere poste condizioni o limitazioni sulla base dei risultati dell'esame tecnico.

3. Il certificato di omologazione è redatto in lingua italiana ed inglese.

4. Il rigetto della richiesta del certificato di omologazione, che può conseguire anche al mancato versamento

delle somme di cui all'articolo 12, è comunicato al richiedente entro il medesimo termine indicato nel comma 1.

Art. 7.

Autorizzazione temporanea

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione può rilasciare autorizzazioni temporanee all'impiego di apparati di rete per l'esecuzione di prove funzionali degli stessi ovvero in occasione di particolari avvenimenti.

Art. 8.

Variazioni

1. Ogni modifica all'hardware e al software di un apparato di rete omologato è comunicata all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione con la descrizione delle varianti apportate e dei conseguenti effetti; l'Istituto valuta la necessità di una nuova omologazione. In caso di modifiche dell'interfaccia con altri elementi di rete o che forniscono altre prestazioni, l'apparato deve essere sottoposto nuovamente all'omologazione.

Art. 9.

Rinuncia all'omologazione

1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta del certificato di omologazione, fermo restando l'obbligo di rimborsare le spese già sostenute dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Art. 10.

Controlli

1. Il Ministero delle comunicazioni può disporre controlli sugli apparati di rete in esercizio per verificarne nel tempo la rispondenza alle relative norme tecniche, affidando l'incarico all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

2. Le irregolarità accertate nel corso della verifica sono comunicate al titolare della omologazione ed al gestore delle rete pubblica interessata. Al titolare del certificato di omologazione è imposto un termine per modificare l'apparato e sottoporlo a nuova verifica. Il certificato di omologazione è revocato se entro il predetto termine l'apparato non sia stato modificato con l'eliminazione delle irregolarità accertate. La revoca è comunicata al titolare del certificato ed al gestore della rete.

3. Nei casi di cui al comma 2 l'interessato è tenuto al pagamento delle spese per l'effettuazione dei controlli.

4. Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca del certificato al titolare ed al gestore gli apparati inseriti in rete devono essere rimossi e nessun altro esemplare dello stesso tipo può esservi inserito.

5. Gli apparati di rete in esercizio, risultati sprovvisti di omologazione nel corso di controlli, devono essere rimossi dal gestore della rete entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione.

Art. 11.

Marcatura

1. Su ogni esemplare dell'apparato omologato il costruttore appone una marcatura indelebile con le seguenti informazioni:

a) nominativo del titolare del certificato di omologazione;

b) modello dell'apparato;

c) anno e mese di fabbricazione;

d) riferimento al certificato di omologazione.

2. La marcatura è apposta su una parte dell'apparato non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1, lettera *d)*, deve risultare visibile sulla superficie esterna dell'apparato.

Art. 12.

Spese

1. Per il rilascio del certificato di omologazione devono essere versate lire seicentomila a titolo di rimborso delle spese amministrative per istruttoria.

2. Le spese relative all'effettuazione dei controlli, nel caso di cui all'articolo 10, comma 3, sono addebitate al richiedente nelle misure stabilite dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 19, comma quinto, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 13.

Norma finale

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 2 del sopra citato articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* [*n.d.r.*].

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti delle stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico; dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo».

— Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:

«Art. 11 *(Attribuzioni del Ministero).* — 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

«Art. 12 *(Ordinamento del Ministero).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella *A*, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabelle *A*. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca norme sull'attuazione della direttiva n. 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.

— La legge 18 ottobre 1977, n. 791, attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione-bassa tensione.

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo del comma quinto dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:

«Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro».

99G0060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 4.272.165 di cui al decreto ministeriale n. 736 del 27 agosto 1990 concernente il sisma '84 per la ricostruzione della rete idrica nel comune di Filignano. (Ordinanza n. 2932).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di repertorio n. 736 del 27 agosto 1990 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Filignano (Isernia) di L. 600.000.000, per la ricostruzione della rete idrica comunale;

Vista la nota n. 2410 del 29 maggio 1998, con la quale il comune di Filignano dichiara un importo disponibile di L. 4.272.165 a valere sulla predetta somma di L. 600.000.000;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul cap. 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.272.165 a valere sull'assegnazione di L. 600.000.000 disposta in favore del comune di Filignano con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 736 del 27 agosto 1990, per la ricostruzione della rete idrica a seguito del sisma '84.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0812

ORDINANZA 26 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 542.385 di cui al decreto ministeriale n. 677 del 22 agosto 1989, concernente il sisma '84 per la ricostruzione della rete idrica comunale nel comune di Filignano. (Ordinanza n. 2933).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 677 del 22 agosto 1989 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Filignano (Isernia) di L. 1.000.000.000, per la ricostruzione della rete idrica comunale;

Vista la nota n. 2410 del 29 maggio 1998, con la quale il comune di Filignano dichiara un importo disponibile di L. 542.385 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale assegnazione risulta completamente erogata al comune di Filignano;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 542.385 a valere sull'assegnazione di L. 1.000.000.000 disposta in favore del comune di Filignano con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 677 del 22 agosto 1989, per la ricostruzione della rete idrica comunale a seguito del sisma '84.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Filignano al capo XXX - capitolo 3694, art. 5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0813

ORDINANZA 26 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 4.888.895 di cui all'ordinanza n. 2118 del 5 aprile 1991, concernente il dissesto idrogeologico per il consolidamento versante torrente Fonte Grande del comune di Castel del Giudice. (Ordinanza n. 2934).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2118 del 5 aprile 1991 con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Castel del Giudice (Isernia) di L. 800.000.000, per il consolidamento versante torrente Fonte Grande;

Vista la nota n. 1112 del 30 maggio 1998, con la quale il comune di Castel del Giudice dichiara un importo disponibile di L. 4.888.895 a valere sulla predetta somma di L. 800.000.000;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul capitolo n. 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.888.895 a valere sull'assegnazione di L. 800.000.000 disposta in favore del comune di Castel del Giudice (Isernia) con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2118 del 5 aprile 1991, per il consolidamento versante torrente Fonte Grande per dissesto idrogeologico.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0814

ORDINANZA 26 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 6.354.645 di cui al decreto ministeriale n. 309 del 12 aprile 1989, concernente il sisma '84 per il ripristino della sorgente «Fonte del Lago» del comune di Fornelli. (Ordinanza n. 2935).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 309 del 12 aprile 1989 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Fornelli (Isernia) di L. 1.500.000.000, per il ripristino delle opere di captazione della sorgente «Fonte del Lago»;

Vista la nota n. 1839 del 22 giugno 1998, con la quale il comune di Fornelli dichiara un importo disponibile di L. 6.354.645 a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 6.354.645 a valere sull'assegnazione di L. 1.500.000.000 disposta in favore del comune di For-

nelli con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 309 di repertorio in data 12 aprile 1989, per il ripristino della sorgente «Fonte del Lago» a seguito del sisma '84.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0815

ORDINANZA 26 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 2.936.690 di cui al decreto ministeriale n. 12 del 2 gennaio 1991, concernente il sisma '84 per il rifacimento rete idrica e fognante nel comune di Vastogirardi. (Ordinanza n. 2936).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 12 del 2 gennaio 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Vastogirardi (Isernia) di L. 450.000.000, per il rifacimento della rete idrica e fognante;

Vista la nota n. 1663 del 29 maggio 1998, con la quale il comune di Vastogirardi dichiara un importo disponibile di L. 2.936.690 a valere sulla predetta somma di L. 450.000.000;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.936.690 a valere sull'assegnazione di L. 450.000.000 disposta in favore del comune di Vastogirardi (Isernia) con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 12 di repertorio in data 2 gennaio 1991, per il rifacimento della rete idrica e fognante a seguito del sisma '84.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0816

ORDINANZA 26 gennaio 1999.

Revoca della somma di L. 65.713.805 di cui al decreto ministeriale n. 536 del 22 giugno 1989, concernente il sisma '84. Progetto bonifica bacino imbrifero del Suriente - Comunità montana Alto Sangro - Castel di Sangro. (Ordinanza n. 2937).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal

Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto di rep. n. 536 del 22 giugno 1989 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione alla Comunità montana Alto Sangro di Castel di Sangro (Aquila) di L. 1.150.000.000, per la bonifica del bacino imbrifero del Suriente;

Vista la nota n. 1761 del 29 maggio 1998, con la quale la Comunità montana Alto Sangro dichiara un importo disponibile di L. 65.713.805 a valere sulla predetta somma di L. 1.150.000.000;

Considerato che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 65.713.805 a valere sull'assegnazione di L. 1.150.000.000 disposta in favore della Comunità montana Alto Sangro con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 536 del 22 giugno 1989, per la bonifica del bacino imbrifero del Suriente a seguito del sisma '84.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0817

ORDINANZA 1º febbraio 1999.

Revoca della somma di L. 5.000.000.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 48 di rep. del 2 febbraio 1989 concernente «Finanziamento alla regione Lazio». (Ordinanza n. 2938).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 48 di repertorio del 2 febbraio 1989, con il quale è stata impegnata a favore della regione Lazio la somma di L. 5.000.000.000, per la prosecuzione degli interventi di ripristino degli edifici danneggiati a seguito dei movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984;

Considerato che la somma suddetta non è mai stata erogata né richiesta dalla regione Lazio;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.000.000.000 impegnata a favore della regione Lazio con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 48 di repertorio del 2 febbraio 1989.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A0818

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 ottobre 1998, n. **508**.

Regolamento recante criteri per l'autorizzazione ad operare nel Centro per i servizi finanziari ed assicurativi di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante «norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»;

Visto in particolare l'articolo 3 della citata legge n. 19 del 1991, che al comma 1 istituisce a Trieste un centro di servizi finanziari ed assicurativi ed al comma 3 prevede che con uno o più decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentiti per le rispettive competenze la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), siano indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del centro;

Vista la decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995;

Ritenuta l'opportunità di promuovere la costituzione e l'operatività del predetto centro di servizi finanziari ed assicurativi in conformità di quanto stabilito dalla richiamata legge n. 19 del 1991 e della predetta decisione della Commissione europea;

Sentiti i pareri della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ISVAP rispettivamente espressi con note n. 63346 del 10 marzo 1997, n. 97002998 del 27 marzo 1997 e n. 716074 del 14 febbraio 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 521990 del 13 ottobre 1997);

Viste le osservazioni della Corte dei conti, espresse con nota n. 12/117 del 12 dicembre 1997;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

BANCHE

Art. 1.

1. Il comitato previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ai fini del rilascio dell'autorizzazione nei confronti delle banche per poter operare nel centro, si attiene ai criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. Le banche che intendono operare nel centro devono insediare un'apposita struttura operativa all'interno dei punti franchi di Trieste.

2. Tale struttura operativa può consistere anche in filiali, sussidiarie o affiliate di banche aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea od in Paesi extracomunitari.

3. Le condizioni necessarie per l'insediamento nel centro devono essere le medesime previste per il restante territorio italiano. A tale fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate dall'accertamento da parte della Banca d'Italia circa la sussistenza delle predette condizioni.

Art. 3.

1. Per le società aventi sede al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'autorizzazione ad insediare filiali, sussidiarie o affiliate nel centro è subordinata, oltre che al possesso delle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, alla verifica da parte della Banca d'Italia dell'esistenza nel Paese d'origine di controlli di vigilanza equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane.

Art. 4.

1. L'autorizzazione delle banche dotate di autonoma personalità giuridica ad operare nel centro è subordinata all'approvazione dei rispettivi statuti da parte del comitato, previo conforme parere della Banca d'Italia.

Art. 5.

1. Le banche insediate nel centro mantengono idonee e separate scritture contabili dell'attività ivi svolta.

Capo II

ATTIVITÀ FINANZIARIE
SVOLTE DA SOGGETTI NON BANCARI

Art. 6.

1. Il comitato previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per poter operare nel centro, a favore di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ai sensi del quarto comma dell'art. 60, dello stesso decreto legislativo, e di società finanziarie, si attiene ai criteri indicati nei successivi articoli.

Art. 7.

1. Ai fini del presente decreto, per società finanziarie si intendono:

a) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

b) le società che svolgono attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e relativi provvedimenti di attuazione;

c) gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia ovvero che possono essere abilitati a commercializzare proprie quote in Italia, ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dei decreti legislativi 25 gennaio 1992, numeri 83 e 84, 27 gennaio 1992, n. 86 e delle leggi 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;

d) le altre società svolgenti le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, come convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, aventi i requisiti di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché capitale e riserve non inferiori a lire 20 miliardi.

2. Possono essere autorizzate ad operare nel centro anche le filiali di società comunitarie ed extra-comunitarie che svolgono le attività indicate nel comma precedente.

3. Ai soggetti autorizzati si applicano le norme di vigilanza previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

1. Le società di cui al presente capo che intendono operare nel centro devono insediare un'apposita struttura operativa all'interno dei punti franchi di Trieste.

2. Tale struttura operativa può consistere anche in filiali, sussidiarie o affiliate di società aventi sede in uno dei Paesi della Comunità europea o in Paesi extracomunitari.

3. Le condizioni necessarie per l'insediamento nel centro devono essere le medesime previste per il restante territorio italiano. A tale fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate dall'accertamento da parte dell'autorità di vigilanza competente circa la sussistenza delle predette condizioni.

Art. 9.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nell'ambito del centro tramite filiali, sussidiarie o affiliate è subordinata al rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità di vigilanza.

2. Per le società aventi sede al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'autorizzazione ad insediare filiali, sussidiarie o affiliate nel centro è subordinata, oltre che al possesso delle condizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto, alla verifica da parte della CONSOB dell'esistenza nel Paese d'origine di controlli di vigilanza equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane.

3. Le filiali di società di gestione di fondi comuni possono essere autorizzate ad operare nel centro solo se nell'ambito di questo siano da esse gestiti specifici fondi, per i quali la raccolta e l'impiego delle somme siano realizzati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

4. Le filiali di società di investimento a capitale variabile possono essere autorizzate ad operare nel centro solo quando, sulle base della normativa del Paese di provenienza, sia possibile configurare nel capitale delle società di investimento a capitale variabile un compartimento autonomo, alimentato e gestito nel rispetto delle condizioni di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Art. 10.

1. Le società aventi filiali insediate nel centro mantengono idonee e separate scritture contabili dell'attività ivi svolta dalle filiali medesime.

Capo III

ATTIVITÀ FIDUCIARIA

Art. 11.

1. Il comitato autorizza lo svolgimento dell'attività fiduciaria, di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, da parte di società autorizzate ai sensi della medesima legge, diverse da quelle di cui al capo II, nell'ambito del centro, attenendosi alle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 12.

1. Possono essere insediate nel centro le società fiduciarie costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni che non siano state assoggettate ad alcuna delle sanzioni previste dalla legge.

2. Esse devono insediare un'apposita struttura operativa, all'interno dei punti franchi di Trieste, presso la quale possono essere svolte esclusivamente le attività autorizzate dal comitato.

3. Le attività autorizzate possono essere svolte anche per mezzo di affiliate delle società di cui al precedente comma 1 o da società aventi autonoma personalità giuridica.

4. Nel caso che ricorrano le ipotesi di cui al comma precedente, le società devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo nonché limitare l'attività statutaria esclusivamente al perseguimento delle finalità proprie del centro, in quanto compatibili con le funzioni fiduciarie.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nell'ambito del centro, è subordinata al rilascio di nulla osta da parte del Ministero dell'industria attestante l'insussistenza di procedimenti in atto che possano incidere sull'abilitazione delle società nazionali a svolgere la propria attività. Il nulla osta è richiesto anche per le società di cui al precedente comma 3.

6. Per le società che svolgono attività definibile di carattere fiduciario ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, aventi sede anche al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e non assoggettate nel Paese d'origine a controlli di vigilanza riconosciuti dal comitato equivalenti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, l'autorizzazione all'insediamento nel centro è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per le società fiduciarie ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Art. 13.

1. Alle società autorizzate ad operare nel centro si applicano le norme di vigilanza previste dalle vigenti disposizioni nazionali.

Art. 14.

1. Le società di cui al presente capo, insediate nel centro, mantengono idonee e separate scritture contabili dell'attività ivi svolta. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare istruzioni relative alle comunicazioni di dati e notizie che dette società dovranno effettuare ed alle modalità di tenuta di dette evidenze.

2. Debbono, inoltre, essere istituiti e tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, il libro dei fiducianti ed il registro dei codici dei fiducianti, relativi alle attività svolte nel centro.

Capo IV

ENTI E IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 15.

1. Il comitato previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'accesso per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e nei rami vita nel centro, si attiene ai criteri di cui ai successivi articoli.

2. Nell'esercizio dell'attività assicurativa le imprese autorizzate ad operare nel centro possono concludere accordi di coassicurazione anche con imprese di assicurazione aventi la sede legale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione Sovietica.

3. Rientrano nel presente capo anche le operazioni di carattere finanziario poste in essere dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ordinario impiego delle loro risorse.

Art. 16.

1. Le imprese di assicurazione e riassicurazione che intendono operare nel centro devono insediare un'apposita struttura operativa all'interno dei punti franchi di Trieste.

2. Tale struttura operativa può consistere anche in sedi secondarie di enti e imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea od in uno Stato extracomunitario, ovvero in società controllate da questi.

3. Le condizioni necessarie per l'insediamento nel centro sono le medesime previste per il restante territorio italiano. A tale fine, le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate dall'accertamento da parte dell'ISVAP circa la sussistenza delle predette condizioni.

Art. 17.

1. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'autorizzazione ad insediare sedi secondarie o società controllate è subordinata, oltre che al possesso delle condizioni di cui all'articolo 16 del presente decreto, alla verifica da parte dell'ISVAP dell'esistenza nel Paese d'origine di condizioni di vigilanza comparabili a quelle previste dall'ordinamento italiano.

Art. 18.

1. L'autorizzazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dotate di autonoma personalità giuridica ad operare nel centro è subordinata all'approvazione dei rispettivi statuti da parte del comitato, previo conforme parere dell'ISVAP.

Art. 19.

1. Le imprese di cui al presente capo insediate nel centro mantengono idonee e separate scritture contabili dell'attività ivi svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del commercio con l'estero
FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 5, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 376

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1 e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'art. 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla, redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

4. I redditi prodotti nel centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Sovrintende al centro di cui al comma 1, un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio finanziamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

6. La vigilanza sulla banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5».

— Il testo dell'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari e della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 1996, è il seguente:

«Art. 9 (*Albo*). — 1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco».

— Il testo del comma 4 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 415/1996, è il seguente:

«4. Le società fiduciarie che, alla dala di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430».

Note all'art. 7:

— Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993, riguarda: «Soggetti operanti nel settore finanziario».

— La legge 21 febbraio 1991, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991, reca: «Disciplina della cessione dei crediti di impresa».

— La legge 23 marzo 1983, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare».

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM)».

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV)».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: «Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE».

— La legge 14 agosto 1993, n. 344, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1993, reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi».

— La legge 25 gennaio 1994, n. 86, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994, reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi».

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 191, n. 157), è il seguente:

«2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaira; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito».

— Il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo v. nota all'art. 7), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993, è il seguente:

«Art. 106 (*Elenco generale*). — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

«Art. 107 (*Elenco speciale*). — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Itali può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106».

Nota all'art. 9:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1940, è il seguente:

«Art. 1 — Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma precedente le funzioni di sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.

Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività prevedute dal primo comma di questo articolo.

Nota all'art. 12:

— Per il titolo della legge n. 1966/1989 v. nella nota all'art. 11.

Nota all'art. 15:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse.

99G0064

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1999, n. **20.**

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'articolo 5 che prevede che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che l'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso di requisiti da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998, secondo cui si rende necessario che il regolamento precisi che l'amministrazione intende esercitare la facoltà di iscrivere nell'elenco ed in via provvisoria, fino al 31 dicembre 1999, le associazioni non ancora in possesso del requisito della consistenza numerica degli associati richiesto dalla legge indicando i criteri e le modalità per tale tipo di iscrizione tenuto conto che dopo la scadenza del suddetto termine le associazioni iscritte in via provvisoria dovranno documentare il requisito mancante;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 13081 del 7 gennaio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione elenco

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato «elenco».

2. L'elenco — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — è tenuto presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, la quale è competente, altresì, dell'istruttoria delle domande nonché dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.

Requisiti e modalità per l'iscrizione

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, che hanno i requisiti indicati all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e intendono iscriversi nell'elenco, devono presentare domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, allegando altresì idonea documentazione comprovante che la costituzione dell'associazione sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, la regolare tenuta dei libri contabili nonché il numero degli iscritti e la presenza sul territorio di cui al punto *c)* del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, alla data di presentazione della domanda;

d) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

e) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione del responsabile della singola sede dell'associazione stessa;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e che altresì non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.

4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi.

5. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui al punto *c)* del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile.

Art. 3.

Norme procedimentali

1. La Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, regolarizzata o completata. Per le domande presentate entro il 30 giugno 1999 il suddetto termine è di novanta giorni.

2. Qualora la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato richieda notizie o documenti all'associazione interessata, il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto.

3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria è notificato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto ministeriale.

4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Aggiornamento elenco

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con proprio decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5.

Mantenimento dei requisiti

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco dovranno far pervenire alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la conferma o l'eventuale variazione di quanto contenuto nei documenti presentati l'anno precedente ovvero allegati alla domanda d'iscrizione;

b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività.

Art. 6.

Cancellazione dall'elenco

1. L'accertamento da parte della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

2. La cancellazione dall'elenco è adottata con decreto ministeriale e notificata alla associazione interessata.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, iscrive nell'elenco, in via provvisoria e con effetto fino alla suddetta data, ai sensi dell'articolo 8 della legge, le associazioni che, pur non in possesso dei requisiti numerici di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e fermi i restanti requisiti, siano positivamente valutate sulla base dell'ampiezza e della rilevanza dell'attività effettivamente svolte a tutela dei consumatori e degli utenti nonché dell'operatività e dell'articolazione territoriale delle strutture organizzative delle associazioni stesse, tenuto conto dell'entità dello scostamento dai predetti requisiti numerici.

2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto, al completamento dell'istruttoria della domanda, nella prima seduta utile del detto Consiglio.

3. Per l'istruttoria della domanda la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato procede come stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente regolamento.

4. Con decreto ministeriale viene confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'iscrizione nell'elenco dell'associazione, già iscritta ai sensi del comma 1, che consegue il requisito carente e presenta entro il 15 dicembre 1999 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa, concernente il numero degli iscritti e la presenza sul territorio.

5. Le associazioni a suo tempo iscritte ai sensi del comma 1, ed automaticamente decadute il 1° gennaio 2000, che hanno conseguito successivamente il requisito carente possono presentare per la reiscrizione, entro il 30 giugno 2000, la sola documentazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento. In tal caso i termini per l'istruttoria di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono ridotti a trenta giorni.

6. I decreti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ialiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 1999

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998. L'art. 5 così recita:

«Art. 5 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità comparativa avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Le modifiche e le integrazioni sono state apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113 - supplemento ordinario, e dal D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, n. 275.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, commi 2, punto *c)*, e 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 *(Norma transitoria)*. — 1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'art. 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, ove già non rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'art. 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'art. 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo art. 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1».

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della citata legge 30 luglio 1998, n. 218, si veda nelle note alle premesse.

99G0063

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato il direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il giorno 7 dicembre 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino è accertato per il giorno 7 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 dicembre 1998

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

99A0922

DECRETO 5 gennaio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 18868 del 20 novembre 1998, con la quale sono

stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento delle procedure meccanizzate;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 gugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertata come segue:

IL GIORNO 18 NOVEMBRE 1998

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A0819

DECRETO 19 gennaio 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla società I.P.S. S.r.l. - Industria politecnica salentina in Surbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la nota circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali circa l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 21 luglio 1998 con la quale la società I.P.S. S.r.l. - Industria politecnica salentina, con sede in Surbo (Lecce), ha richiesto l'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 72.981.560, successivamente ridotto per sgravio parziale a L. 68.794.130, adducendo di trovarsi in stato di temporanea difficoltà finanziaria;

Considerato che la sezione staccata di Lecce, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Rilevata l'onerosità del carico tributario desunta dalla reale situazione economico-finanziaria della società e dalla sua consistenza e struttura;

Tenuto conto della localizzazione della società in un territorio altamente depresso laddove si registra un elevato indice di disoccupazione;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di n. 3 acconti per complessive L. 35.772.996 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 33.021.134;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 33.021.134 dovuto dalla società I.P.S. S.r.l. - Industria politecnica salentina è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Lecce nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari;

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per la società l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 gennaio 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A0675

DECRETO 1° febbraio 1999.

Approvazione delle modalità e delle caratteristiche di sicurezza del collegamento dei tabaccai con l'archivio delle tasse automobilistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, concernente «regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali», emanato ai sensi dell'art. 17, comma 10, sopracitato;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998, n. 418, con i quali è stata prevista la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche;

Visto il comma 11 dell'art. 17 della citata legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;

Visto il comma 12 dell'art. 17 della citata legge n. 449 del 1997, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, più volte citato;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, il quale dispone che il collegamento dei tabaccai con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze n. 418 del 1998, e l'invio dei dati dei versamenti riscossi dai tabaccai stessi vengono effettuati mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria dei tabaccai;

Visto il comma 3 del predetto art. 2, il quale stabilisce che le modalità e le caratteristiche di sicurezza del collegamento sopracitato sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai e sono approvate con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza dello stesso sono state sottoposte all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto allegate allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole in merito al predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997;

Considerato che il Consiglio di Stato, nel parere reso sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997, ha espresso l'avviso che tali modalità tecniche fossero definite, d'intesa tra le regioni e le associazioni di categoria dei tabaccai, con separati atti;

Considerato che le modalità tecniche sottoposte all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 dicembre 1998, sono identiche a quelle allegate al presente decreto;

Viste le note con le quali la Federazione italiana tabaccai e l'Assotabaccai hanno trasmesso alle singole regioni gli elenchi delle domande dei tabaccai che hanno presentato istanza per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con allegate le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche che risultano essere uniformi con quelle allegate allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 12 dell'art. 17 della legge n. 449 del 1997, sottoposto all'esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 dicembre 1998;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 15, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modalità e le caratteristiche di sicurezza del collegamento dei tabaccai con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1998, n. 418, così come sono definite nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

Pagamento della Tassa Automobilistica

Modalità di collegamento dei tabaccai con gli archivi delle tasse automobilistiche

PREMESSA

Il presente documento descrive:

- le modalità di collegamento tra il tabaccaio e il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Auto, ospitato presso il Ministero delle Finanze, per il tramite del Sistema Informatico indicato dalle associazioni di categoria;
- le caratteristiche di sicurezza del collegamento e i mezzi tecnici di cui deve dotarsi il tabaccaio.

Il documento si articola in due sezioni:

1. Sezione 1: "Modalità, caratteristiche tecniche e caratteristiche di sicurezza del collegamento tra il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Auto ed il Sistema Informatico indicato dalle associazioni di categoria". La Sezione 1 è redatta a cura del Ministero delle Finanze.
2. Sezione 2: "Mezzi tecnici di cui devono dotarsi i tabaccai e caratteristiche di sicurezza del Sistema Informatico indicato dalle associazione di categoria". La Sezione 2 è redatta a cura delle associazioni di categoria.

SEZIONE 1

1. MODALITÀ, CARATTERISTICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO TRA IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE TASSE AUTO ED IL SISTEMA INFORMATICO DESIGNATO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il tabaccaio, ai fini della riscossione delle tasse automobilistiche, è collegato in tempo reale con il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche (nel seguito più brevemente denominato "SGATA") per il tramite di un Sistema Informatico (nel seguito più brevemente denominato "SI") designato dalle associazioni di categoria.

Il "SI", oltre a permettere il collegamento in tempo reale di cui al capoverso precedente, trasferisce in differita allo "SGATA" i dati dei pagamenti riscossi dai tabaccai.

Il "SI" deve garantire:

- il collegamento telematico con lo "SGATA" con protocollo TCP/IP;
- l'accesso in tempo reale allo "SGATA" in modalità WEB;
- la sicurezza e l'integrità dei dati trasmessi tra il punto terminale di tabaccheria e lo "SGATA";
- la memorizzazione dei pagamenti riscossi dai tabaccai;
- la trasmissione in differita allo "SGATA" dei pagamenti riscossi dai tabaccai in modalità FTP;

- l'identificazione sicura dei singoli utenti e l'univocità del relativo codice identificativo utilizzato nelle procedure automatizzate;
- altissima disponibilità del servizio.

1.1 Caratteristiche tecniche e gestionali del collegamento telematico

Il collegamento telematico tra lo "SGATA" ed il "SI", necessario sia per le operazioni in tempo reale che per quelle di trasferimento dati in differita, si realizza tramite un collegamento su protocollo TCP/IP con un piano di indirizzamento indicato dallo "SGATA" e concordato.

Il collegamento è realizzato su canale diretto ad alta velocità. Per garantire la massima affidabilità, è previsto un collegamento di backup su ISDN.

L'attivazione dei circuiti è a carico del gestore del "SI".

Il "SI" e lo "SGATA" predispongono, ciascuno per proprio conto, le apparecchiature di interfaccia di rete (router) cui sono attestati i circuiti.

Dal punto di vista della gestione di rete il gestore del "SI" assicura il costante monitoraggio del collegamento telematico con lo "SGATA" nonché le procedure atte al ripristino del servizio.

1.2 Procedura di riscossione in tempo reale

Il "SI" provvede ad inoltrare in tempo reale allo "SGATA", tramite il collegamento telematico TCP/IP e con specifiche modalità operative indicate dallo "SGATA" e concordate, le informazioni fornite dal singolo

tabaccaio e necessarie a determinare l'ammontare del tributo dovuto. Le informazioni da inoltrare sono le seguenti:

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
1	Categoria del veicolo	2	N	Vale: "01" autoveicolo, "02" motoveicolo, "03" rimorchio, "04" ciclomotore, "05" autoscafo, "06" motore fuori bordo "11" targa prova autoveicolo, "12" targa prova motoveicolo, "13" targa prova rimorchio, "14" targa prova ciclomotore, "15" targa prova autoscafo
2	Targa del veicolo (ovvero numero di telaio del ciclomotore ovvero numero di matricola del motore fuori bordo ovvero numero di registrazione dell'autoscafo)	18	AN	
3	Codice della Regione beneficiaria	2	N	Vale: "01" = Abruzzo "02" = Basilicata "03" = Bolzano (Alto Adige) "04" = Calabria "05" = Campania

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
				"06" = Emilia Romagna "07" = Friuli V.G. "08" = Lazio "09" = Liguria "10" = Lombardia "11" = Marche "12" = Molise "13" = Piemonte "14" = Puglia "15" = Sardegna "16" = Sicilia "17" = Toscana "18" = Trento (Trentino) "19" = Umbria "20" = Valle d'Aosta "21" = Veneto
4	Scadenza del pagamento	6	N	"AAAAMM"
5	Mesi di validità del pagamento	2	N	"MM"
6	Divisa utilizzata per il pagamento	1	N	Vale: "1" per Lire, "2" per Euro
7	Codice riduzione	2	N	Vale: "01" Autovetture servizio pubblico da piazza "02" Autoveicoli GPL esclusivo "03" Autoveicoli metano esclusivo

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
				"04" Autoveicoli motore elettrico "05" Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 t per trasporto latte, carni macellate, immondizie, generi monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri "06" Autovetture noleggio da rimessa "07" Autovetture scuola guida "08" Autobus noleggio da rimessa "09" Autobus servizio pubblico di linea "10" Autoveicoli trasp. cose peso compl. non inf. 12 t. con sospensione pneumatica o equivalente "11" Autoveicoli diesel sovrattassa ridotta 50% "12" Pagamenti cumulativi per rimorchi
8	Identificativo tabaccaio	8	AN	

Lo "SGATA" utilizza i dati trasmessi per accedere all'archivio delle Tasse Automobilistiche, ricercare il veicolo e fornire in output le indicazioni relative al pagamento, compreso un identificativo univoco dell'operazione effettuata. Le informazioni fornite in risposta sono:

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
1	Codice di ritorno	1	N	"0": OK, "1": errore
2	Eco dei dati della richiesta	41	AN	
3	Identificativo univoco operazione	24	AN	
4	Tassa dovuta	8	N	nella divisa richiesta
5	Interessi dovuti	8	N	nella divisa richiesta
6	Sanzioni dovute	8	N	nella divisa richiesta
7	Ammontare totale dovuto	8	N	Somma di: 4, 5, 6
8	Esplicativo dei dati di calcolo del tributo	20	AN	Es. "potenza: 30 KW" oppure "portata: 20 q.li" , ...

Il "SI" provvede alla registrazione nei propri archivi dei dati relativi al pagamento riscosso, compresi i dati identificativi dello stesso, ed alla stampa della ricevuta da rilasciare al contribuente.

La ricevuta deve riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dallo "SGATA", al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo di veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validità del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa,

all'importo versato, ai dati identificativi del tabaccaio, ai dati utilizzati per il calcolo della tassa e all'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento.

1.3 Trasferimento in differita dei pagamenti riscossi

Il "SI" provvede ad inoltrare in differita allo "SGATA", tramite specifiche procedure FTP con modalità indicate dallo "SGATA" e concordate, le registrazioni dei pagamenti riscossi.

In particolare trasferisce con periodicità giornaliera i dati analitici dei pagamenti riscossi durante la giornata, compresi i dati identificativi del tabaccaio e l'identificativo univoco dell'operazione rilasciato dallo "SGATA", unitamente ad informazioni sintetiche atte ad assicurare la quadratura dei dati stessi (numero di movimenti ed importo totale). Le informazioni che devono essere comunicate sono:

1. Record inizio trasmissione

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale: "0"per il tipo record inizio trasmissione
2	Identificativo "SI"	2	AN	Vale "T1"
3	Data di fornitura	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
4	Identificativo centro di zona	1	N	
5	Data inizio periodo	8	N	Nel formato "AAAAMMGG": valorizzato nel giorno di chiusura della contabilità settimanale
6	Data fine periodo	8	N	Nel formato "AAAAMMGG": valorizzato nel giorno di chiusura della contabilità settimanale

1. Record riscossione

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale "1" per il tipo record riscossione
2	Identificativo tabaccaio	8	AN	
3	Codice Regione beneficiaria	2	N	
4	Tassa riscossa	8	N	
5	Interessi riscossi	8	N	
6	Sanzioni riscosse	8	N	
7	Ammontare totale riscosso	8	N	Somma di: 4, 5, 6

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
8	Divisa	1	N	Vale "1" per versamenti in Lire; "2" per versamenti in centesimi di Euro
9	Identificativo univoco transazione assegnato dal sistema di gestione dell'archivio tasse auto	24	AN	
10	Data del pagamento	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"
11	Ora del pagamento	6	N	Nel formato "HHMMSS"
12	Categoria del veicolo	2	N	Comprensivo dell'informazione se targa prova
13	Targa del veicolo ovvero numero di telaio del ciclomotore ovvero numero di matricola del motore fuori bordo ovvero numero di registrazione dell'autoscafo	18	AN	
14	Scadenza pagamento	6	N	Nel formato "AAAAMM"
15	Mesi validità pagamento	2	N	
16	Codice riduzione	2	N	
17	Dati di calcolo del tributo	20	AN	

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
18	Numero di serie della ricevuta	11	N	
19	Data annullamento	8	N	Nel formato “AAAAMMGG”
20	Ora annullamento	6	N	Nel formato “HHMMSS”

1. Record di quadratura giornaliera del tabaccaio

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale "2" per il tipo record quadratura giornaliera del tabaccaio
2	Identificativo tabaccaio	8	AN	
3	Tassa riscossa dal tabaccaio in lire	10	N	
4	Interessi riscossi dal tabaccaio in lire	10	N	
5	Sanzioni riscosse dal tabaccaio in lire	10	N	
6	Ammontare totale riscosso del tabaccaio in lire	10	N	Somma di: 3, 4, 5
7	Tassa riscossa dal tabaccaio in centesimi di Euro	10	N	
8	Interessi riscossi dal tabaccaio in centesimi di Euro	10	N	
9	Sanzioni riscosse dal tabaccaio in centesimi di Euro	10	N	
10	Ammontare totale riscosso dal tabaccaio in centesimi di Euro	10	N	Somma di, 7, 8, 9
11	N. ricevute valide	6	N	
12	N. ricevute annullate	6	N	

1. Record quadratura fornitura (fine trasmissione)

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale "9" per il tipo record fine trasmissione
2	Identificativo fornitore	2	AN	Vale "T1"
3	Data di fornitura	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"
4	Identificativo centro di zona	1	N	
5	Totale tassa riscossa in lire	15	N	
6	Totale interessi riscossi in lire	15	N	
7	Totale sanzioni riscosse in lire	15	N	
8	Ammontare totale riscosso in Lire	15	N	Somma di: 5, 6, 7
9	Totale tassa riscossa in centesimi di Euro	15	N	
10	Totale interessi riscossi in centesimi di Euro	15	N	
11	Totale sanzioni riscosse in centesimi di Euro	15	N	
12	Ammontare totale riscosso in centesimi di Euro	15	N	Somma di: 9, 10, 11
13	Totale ricevute valide	8	N	

Prog.	Descrizione	Lunghezza	Formato	Valori
14	Totale ricevute annullate	6	N	
15	Totale records di forniture (inclusi records di testa e di coda)	8	N	

Tra il "SI" e lo "SGATA" deve inoltre essere concordato il calendario con cui vengono inviati ai tabaccai gli estratti conto settimanali contenenti gli ammontari da riversare alle regioni o provincie autonome.

1.4 Operazioni di servizio

Su indicazione dello "SGATA" possono essere concordate ulteriori procedure di interscambio telematico per l'automazione dei flussi di servizio che si rendessero necessari per garantire efficienza all'esercizio del sistema.

1.5 Caratteristiche di continuità del servizio e sicurezza del Sistema Informatico

L'organizzazione logica e fisica del "SI" deve garantire un alto grado di efficienza e di affidabilità; l'architettura del sistema deve prevedere adeguati strumenti di "backup recovery" e "disaster recovery".

Deve essere garantita la sicurezza e l'integrità dei dati trasmessi tra il punto terminale di tabaccheria e lo "SGATA".

Devono inoltre essere garantiti i servizi di:

- autorizzazione e autenticazione del tabaccaio attraverso adeguati strumenti di sicurezza;
- accounting delle operazioni di accesso allo "SGATA".

SEZIONE 2

2. MEZZI TECNICI DI CUI DEVONO DOTARSI I TABACCAI E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DESIGNATO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1 Mezzi tecnici

2.1.1 Tabaccai concessionari del gioco del lotto

La configurazione del punto vendita dei tabaccai concessionari del gioco del Lotto prevede l'utilizzo delle apparecchiature già operative per la raccolta delle giocate del Lotto.

Sul terminale sono implementate le funzionalità software necessarie per la raccolta dei pagamenti delle tasse automobilistiche; tali funzionalità sono distribuite automaticamente su tutti i terminali dei soggetti interessati mediante telecaricamento.

2.1.2 Tabaccai non concessionari del gioco del lotto

La configurazione del punto vendita dei tabaccai non concessionari del gioco del Lotto prevede l'utilizzo di apparecchiature standard, equipaggiate con periferiche, atte ad assicurare un livello di sicurezza e di prestazione di servizio analogo a quello garantito dal terminale del Lotto.

In dettaglio, la postazione di lavoro deve essere così costituita:

Hardware

Configurazione di base:

- 1 PC almeno di classe INTEL PENTIUM o compatibile, almeno 32 MB di RAM;
- 1 disco rigido con almeno 50MB liberi;
- 1 porta seriale e 1 parallela disponibili;
- 1 scheda grafica con risoluzione 800x600
- 1 monitor a colori
- 1 lettore di CD-ROM.

Dispositivi aggiuntivi in kit:

- 1 stampante parallela ad aghi con capacità grafiche e lettore a canali integrato;
- 1 lettore di smart card (ISO/IEC 7816-1-2-3-4)
- 1 apparato di comunicazione (MODEM) per la connessione al sistema

Software

- Sistema operativo Windows 95/98
- Browser Internet: Microsoft Internet Explorer 4.0.
- Driver per la stampante ed i dispositivi aggiuntivi
- Kit autoinstallante per il software applicativo.

2.2 Caratteristiche di sicurezza del sistema informatico

Il sistema informatico di gestione del circuito dei tabaccai, di seguito più brevemente denominato "SI ", risponde a requisiti di sicurezza atti a garantire:

- la protezione contro la falsificazione delle ricevute
- il trasporto sicuro delle informazioni raccolte dai punti terminali
- il controllo degli accessi
- elevata continuità di servizio

Nel seguito sono descritti i punti salienti per il rispetto di tali garanzie.

2.2.1 Caratteristiche della ricevuta

La ricevuta è a stretta rendicontazione.

In particolare è:

- stabilita una corrispondenza univoca fra il gruppo di ricevute da utilizzare ed il tabaccaio cui sono state consegnate
- controllato automaticamente l'utilizzo delle ricevute (controllo di assegnazione), rendicontando sia le utilizzate (consegnate all'utente finale o annullate) che le non utilizzate.

2.2.2 *Identificazione*

L'accesso al sistema è controllato automaticamente per ogni punto terminale; tale controllo è effettuato a mezzo adeguati strumenti di sicurezza quali carte magnetiche o smart card da consegnare ai tabaccai al momento dell'attivazione del punto terminale.

2.2.3 *Modalità di raccolta*

Tutte le operazioni di raccolta, i controlli di accesso e i controlli di rendicontazione delle ricevute, oltre che l'accesso ai dati dell'archivio delle tasse automobilistiche, sono effettuate on line ed in tempo reale.

In particolare il "SI", sulla base dei dati del veicolo oggetto del pagamento, effettua le seguenti operazioni:

- acquisizione dallo "SGATA" della liquidazione del tributo e del numero identificativo univoco dell'operazione
- registrazione nei propri archivi dei dati completi del pagamento, ivi compresi i dati identificativi dello stesso (n° della ricevuta, data ed ora di effettuazione del pagamento, identificativo del punto di raccolta)
- trasferimento giornaliero allo "SGATA", tramite collegamento telematico, dei dati analitici dei pagamenti acquisiti, unitamente ad informazioni sintetiche atte ad assicurare la quadratura dei dati stessi
- fornitura ai punti terminali di prospetti contabili giornalieri per il controllo dei pagamenti acquisiti, nonché dell'estratto conto settimanale

riportante le somme introitate e l'importo da versare a cura del raccoglitore alla Regione o al Ministero delle Finanze.

2.2.4 *Crittografia*

I dati sensibili in transito nella rete interna del "SI", quali ad esempio la somma da corrispondere ed i dati identificativi della ricevuta, sono crittografati con algoritmi standard; tali algoritmi possono essere sia a chiave simmetrica (DES) sia a coppia di chiavi asimmetriche (RSA). In ogni caso, le chiavi devono essere conservate, presso il punto terminale, su dispositivi anti effrazione e intrusione, tali da impedirne l'accesso pena l'autodistruzione delle chiavi in essi contenute.

2.2.5 *Continuità del servizio*

L'organizzazione logica e fisica delle reti e dei sistemi del "SI" garantisce un alto grado di efficienza, di affidabilità e di controllo nella erogazione del servizio in modalità diretta.

L'architettura del sistema prevede adeguati strumenti di backup sia per gli eventi ordinari che per quelli straordinari (politiche di disaster recovery).

99A0820

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 febbraio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Augmentin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Smith-Kline Beecham S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Smithkline Beecham S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

AUGMENTIN, BB iv fl 550 mg + f. solv. 10 ml, A.I.C. n. 026089096.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 febbraio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A0873

ORDINANZA 29 gennaio 1999.

Modificazioni all'ordinanza 28 agosto 1996 recante requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare l'art. 28 che attribuisce al Ministero della sanità il compito di emanare una ordinanza per fissare le modalità di vendita e i requisiti igienico-sanitari necessari nel settore indicato dallo stesso;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Vista l'ordinanza del 28 agosto 1996 concernente «Modificazioni all'ordinanza 26 giugno 1995 recante requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari»;

Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 276, che differisce i termini per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 al 30 giugno 1999;

Ritenuto necessario effettuare una revisione del testo dell'ordinanza suddetta, per effetto del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopracitato;

Ordina:

Art. 1.

1. I termini previsti dall'art. 1 dell'ordinanza 28 agosto 1996 sono differiti al 30 giugno 1999.

2. Entro lo stesso termine del 30 giugno 1999, il Ministro della sanità emana una ordinanza in materia di requisiti igienico sanitari richiesti per la vendita e somministrazione su aree pubbliche dei prodotti alimentari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1999

Il Ministro: BINDI

99A0872

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Rettifica al provvedimento 10 novembre 1998, recante modificazioni ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998, recante modifiche ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni;

Constatato che occorre rettificare alcuni errori materiali rinvenuti in detto provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998, recante modifiche ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni è così rettificato:

a) nelle premesse, la frase «Rilevata l'opportunità di chiarire il testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 72 e 74» è sostituita dalla seguente: «Rilevata l'opportunità di chiarire il testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 71-*bis,* 72 e 74»;

b) alla lettera «*a*» dell'art. 1, le parole «nel testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 72 e 74» sono sostituite dalle seguenti «nel testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 71-*bis,* 72 e 74».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 5

99A0870

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di ipratropio bromuro monoidrato denominata «Atem», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Atem», a base di ipratropio bromuro monoidrato della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione «Rino» spray nasale 20 ml, A.I.C. n. 024153037 risulta classificata in classe *b);*

Considerato con proprio provvedimento del 22 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998 al registro n. 2 sanità, foglio n. 39, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1998, n. 212, è stata riconfermata la classificazione in classe *c)* della specialità medicinale «Atrovent» nella confezione spray nasale flac. 15 ml 0,03% ritenendo il prodotto di non preminente interesse terapeutico, in considerazione delle patologie per cui è indicato e per il costo rilevante rispetto ai benefici, ed altresì è stato disposto di riclassificare dalla classe *b)* alla classe *c)* per le medesime motivazioni sopra dette, la specialità medicinale «Rinovagos» nella confezione 1 flac. erogatore 200 dosi 0,02 mg/dose della società Valeas Industria chimico farmaceutica S.p.a.;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 14 ottobre 1998, nella quale viene disposto, in analogia al citato proprio provvedimento del 22 giugno 1998 di riclassificare in classe *c)* la specialità medicinale denominata «Atem» nella confezione «Rino» spray nasale 20 ml, in quanto non essenziale per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, ritenendo la specialità medicinale di non preminente interesse terapeutico, in considerazione delle patologie per cui è indicato e per il costo rilevante rispetto ai benefici;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Atem» a base di ipratropio bromuro monoidrato della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione «Rino» spray nasale 20 ml, A.I.C. n. 024153037 è classificata in classe *c)* ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 3

99A0871

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 16 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera anzidetta in data 10 giugno 1998;

Ravvisata l'opportunità di approvare le modifiche allo statuto del predetto sodalizio, deliberate dal consiglio di amministrazione nella riunione del 23 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le lettere *l)* e *m)* dell'art. 10 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, sono sostituite dalle seguenti:

«*l)* da un militare del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri in servizio a Roma, Consigliere»;

«*m)* da un militare del ruolo dei sovrintendenti o del ruolo degli appuntati e dei carabinieri in servizio a Roma, Consigliere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A0821

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7 lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio CO.V.O.E.R. con la quale il suddetto Consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentantivo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «Check Fruit - S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, 8;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Check Fruit - S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi n. 8, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Check Fruit - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0822

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 dell'11 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7 lett. *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio con la quale il suddetto Consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentantivo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «Check Fruit - S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, 8;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 178 del 1° agosto 1998;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Check Fruit - S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi n. 8, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Check Fruit - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed

adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0823

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7 lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte dell'Associazione turistica pro loco Riolo Terme con la quale la suddetta Associazione, quale organismo associativo maggiormente rappresentantivo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «Check Fruit - S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, 8;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Check Fruit - S.r.l.», con sede in Bologna, via J. Barozzi n. 8, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Check Fruit - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0824

DECRETO 28 gennaio 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione Europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio Co.V.O.E.R. con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentantivo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «Check Fruit - S.r.l.», con sede in Bologna, via J. Barozzi, 8;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Check Fruit - S.r.l.», con sede in Bologna, via J. Barozzi n. 8, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Check Fruit - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Check Fruit - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A0825

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 agosto 1998.

Semplificazione delle procedure di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei progetti attuativi il programma annuale 1988 degli interventi urgenti per la salvaguardia ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 348, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente»;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1988 ed in particolare l'art. 18, lettera *f)*, che prevede il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, in ambito ambientale, presentati dalle regioni e dagli altri enti locali;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 5 agosto 1988 con cui è stato approvato il «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» con le relative appendici *A* e *B* che ne fanno parte integrante;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150, con il quale è stato approvato il finanziamento dei progetti di cui *ex lege* n. 67/1988 ed è stata disposta l'istituzione di una commissione d'alta vigilanza di cui in particolare all'art. 6 sono definite le relative funzioni di vigilanza e controllo sui progetti ammessi a finanziamento;

Considerato, tra l'altro, che numerosi componenti, tra cui il presidente, hanno rassegnato le dimissioni dal conferito incarico, rendendo pertanto impossibile il

funzionamento della commissione ed in particolare lo svolgimento delle funzioni di cui al citato decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150;

Considerato, a tal riguardo, che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 1 e 73 prevedono rispettivamente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli altri enti locali tra cui anche compiti di vigilanza nonché, qualora l'intervento ambientale interessi ambiti territoriali regionali, il ricorso ad intese, accordi di programma o convenzioni tra le regioni, le amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici o privati;

Ritenuta, pertanto, la necessità in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, di procedere ad una omogeneizzazione e semplificazione delle procedure di vigilanza e controllo sui finanziamenti concessi finalizzate anche al trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti titolari dei progetti e degli interventi attuativi del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, anche con riferimento alle procedure previste nel programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicembre 1993, e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Verifica, controllo e vigilanza

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare con gli articoli 1 e 73, le funzioni di controllo verifica e vigilanza sull'esecuzione dei progetti attuativi il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e ammessi a finanzamento con decreto ministeriale del 2 ottobre 1990, n. 1150, indicato nelle premesse, saranno svolte con decorrenza immediata dai soggetti pubblici titolari dei singoli interventi finanziati di cui all'allegato «A» e secondo le modalità e le prescrizioni di cui agli allegati «B» e «C» dello stesso decreto n. 1150.

Art. 2.

Trasferimenti delle risorse

1. Il Ministero dell'ambiente, servizio affari generali e del personale, provvederà a trasferire, ai soggetti pubblici titolari del finanziamento, le quote di finanziamento successive alla anticipazione del 20% dell'intero importo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento degli interventi, sulla base di relazioni trimestrali, attestanti l'esatto e corretto svolgimento delle attività di esecuzione dei progetti, che saranno redatte ed approvate dagli stessi soggetti pubblici, in conformità ai rispettivi ordinamenti, e da questi trasmesse al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente - Servizio affari generali e del personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione trimestrale di cui al comma precedente, provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto pubblico titolare dell'intervento, in relazione alle spese già effettuate e documentate nella citata relazione.

Art. 3.

Varianti in corso d'opera

Qualora nel corso della realizzazione degli interventi si rendesse necessario procedere all'elaborazione di modifiche e/o varianti ai progetti ammessi a finanziamento, i soggetti pubblici titolari dei progetti provvederanno in via diretta alla loro valutazione e conseguente approvazione, sia tecnica che amministrativo-finanziaria, da comunicarsi contestualmente al Ministero dell'ambiente - Servizio affari generali e del personale.

Art. 4.

Commissione di alta vigilanza

In relazione a quanto disposto con il precedente articolo 1, gli articoli 6 e 4, comma 2, del decreto ministeriale del 2 ottobre 1990, n. 1150, indicato nelle premesse, sono abrogati con la contestuale revoca dei provvedimenti di nomina dei componenti della commissione di alta vigilanza istituita ai sensi degli stessi articoli 4, comma 2, e 6 del decreto ministeriale n. 1150.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 233

99A0826

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Serica», in Acquaformosa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 29;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

soc. coop. agricola «Serica», con sede in Acquaformosa, costituita con atto notaio Stefania Lanzillotti in data 18 settembre 1991, repertorio n. 24041, registro società n. 2463 tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 3389/263255.

Cosenza, 14 dicembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

99A0673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 1998.

Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Mannu Pattada. Ente gestore consorzio di bonifica di Chilivani. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa annualmente disponibile. (Ordinanza n. 115).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione dei modelli di regolazione e gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha provveduto all'espletamento del mandato ricevuto redigendo lo studio che si allega alla presente ordinanza, trasmesso con nota n. 7394 del 14 luglio 1998, relativo tra l'altro al seguente serbatoio artificiale: Mannu Pattada;

Atteso che tale studio è stato predisposto con riferimento agli scenari più critici individuati nella serie storica di dati di deflusso relativamente a tale bacino e che, sono stati determinati i volumi annui di risorsa idrica erogabile dallo stesso bacino;

Atteso che, sulla base di tale studio, i quantitativi complessivamente erogabili dal bacino del Mannu di Pattada per tutti i comparti di utenza (civile, agricola ed industriale), sul presupposto di preservare, alla fine del triennio, una scorta minima di risorsa idrica pari ad un anno di fabbisogno idropotabile, sono stati definiti in un volume massimo pari a 26 Mm^3/anno netti;

Considerato che la commissione scientifica di supporto al commissario governativo di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 nella seduta del 14 luglio, ha preso atto dello studio in argomento predisposto dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Vista l'ordinanza n. 113 del 5 dicembre 1998, con la quale è stato approvato lo studio relativo alla gestione dei serbatoi artificiali della Sardegna tra i quali figura il serbatoio di Mannu Pattada;

Ordina:

1. È approvato il modello di regolazione delle risorse idriche disponibili nel serbatoio artificiale di Mannu Pattada:

volume annuo erogabile: 26 Mm^3.

2. Il consorzio di bonifica di Chilivani, ente gestore del bacino in argomento, è autorizzato a programmare i volumi di risorsa idrica, di cui alle premesse, nel rispetto dei quantitativi annualmente erogabili, definiti nel predetto volume massimo pari a 26 Mm^3.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 dicembre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

99A0827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 febbraio 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Regolamentazione dell'ingresso, del soggiorno e delle attività lavorative degli stranieri».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Senato della Repubblica, palazzo Madama, gruppo «Lega Nord».

99A0920

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1263
Yen giapponese	127,65
Dracma greca	321,55
Corona danese	7,4362
Corona svedese	8,8990
Sterlina	0,68940
Corona norvegese	8,6425
Corona ceca	37,158
Lira cipriota	0,58072
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,77
Zloty polacco	4,1512
Tallero sloveno	190,4237
Franco svizzero	1,6017
Dollaro canadese	1,6951
Dollaro australiano	1,7541
Dollaro neozelandese	2,0461
Rand sudafricano	6,7916

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0921

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Martino, in Lucca

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Martino, con sede in Lucca.

99A0628

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia dell'Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote, in Pontassieve.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia dell'Istituto di Cristo Re sommo sacerdote, con sede in Pontassieve, frazione Sieci (Firenze).

99A0629

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Placatus»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 2 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale PLACATUS.

Società: Restiva S.r.l., via Valbondione, 113 - Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Placatus» sciroppo 0,1%, flac. 200 ml, A.I.C. n. 028626012 e gocce 1%, flacone 30 ml, A.I.C. n. 028626024, prodotti anteriormente al 10 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 520/97 del 2 dicembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 6 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0855

Comunicato relativo al decreto MCR n. 521 del 16 novembre 1998 del Ministero della sanità, concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Naaxia"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 1998, alla pag. 40, seconda colonna, ove è indicato: «Modifiche apportate: confezione: la confezione autorizzata è ora la seguente: collirio soluzione, flacone da 15 ml», si intende scritto: «Modifiche apportate: confezione: la confezione autorizzata è ora la seguente: collirio soluzione, flacone da 5 ml».

99A0829

Comunicato relativo al decreto n. 457 del 12 ottobre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Neotyf"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, alla pag. 29, seconda colonna, penultimo periodo, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)», si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: confezione utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)».

99A0830

Comunicato relativo al decreto n. 458 del 12 ottobre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Polioral®"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, alla pag. 29, seconda colonna, penultimo periodo, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)», si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: confezione utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)».

99A0831

Comunicato relativo al decreto n. 459 del 12 ottobre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Biocine Test PPD®"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, alla pag. 30, prima colonna, penultimo periodo, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)», si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: confezione utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)».

99A0832

Comunicato relativo al decreto n. 460 del 14 ottobre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Anatetal®"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, alla pag. 30, prima colonna, penultimo periodo, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)», si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: confezione utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)».

99A0833

Comunicato relativo al decreto NCR n. 517 del 16 novembre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Mepiforan"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1998, alla pag. 62, seconda colonna e alla pagina 63, prima colonna, ove è indicato: «"1%" 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, "1%" 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml, "2%" 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, "2%" 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml», si intende scritto: «"1%" 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, "1%" 1 fiala fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml, "2%" 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, "2%" 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml».

99A0834

Comunicato relativo al decreto n. 456 del 12 ottobre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Dif-Tet-All"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, alla pag. 29, prima colonna, penultimo periodo, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)», si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: confezione utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)».

99A0835

Comunicato relativo al decreto NCR n. 552 del 26 novembre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Pentacol"».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1998, alla pag. 46, prima colonna, ove è indicato: «Composizione», ove è scritto:

«"2" 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto;

"4" 7 Clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto»,

si intende scritto:

«"2" 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto;

“4” 7 Clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all’uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto».

A pag. 46, seconda colonna, ove è indicato: «Indicazioni terapeutiche:», ove è scritto: «Pentacol schiuma rettale: colite ulcerosa e flogosi idiopatiche intestinali e croniche a localizzazione rettosigmoidea, colon sinistro e porzione distale del traverso», si intende scritto: «Pentacol schiuma rettale: colite ulcerosa e flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione rettosigmoidea, colon sinistro e porzione distale del traverso».

99A0836

Comunicato relativo al decreto NCR n. 553 del 26 novembre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano “Rowasa”».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1998, alla pag. 46, prima colonna, ove è indicato: «Composizione», ove è scritto:

«“2” 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all’uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto;

“4” 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all’uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto»,

si intende scritto:

«“2” 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all’uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto;

“4” 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all’uso: ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto».

99A0837

Comunicato relativo al decreto NCR n. 554 del 26 novembre 1998 del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano “Tiracrin”».

Nella parte del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1998, alla pag. 47, prima colonna, ove è indicato: «Produttore: la produzione, il controllo ed il funzionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell’A.I.C., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2», si intende scritto: «Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell’A.I.C., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2». Alla pag. 47, seconda colonna, ove è indicato: «Composizione: 1 compressa contiene: principio attivo: L-tiroxina sodica mg 100;», si intende scritto: «Composizione: 1 compressa contiene: principio attivo: L-tiroxina sodica mcg 100;».

99A0838

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 1998

DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

Imprese nazionali:

1. Allianz Subalpina S.p.a., società di assicurazioni e riassicurazioni, via Alfieri, 22 - 10121 Torino;

2. Assicuratrice Edile S.p.a., via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano;

3. assicurazioni Generali S.p.a., piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste;

4. Assimoco S.p.a. compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo, via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate;

5. Assitalia Le assicurazioni d’Italia S.p.a., Corso d’Italia, 33 - 00198 Roma;

6. Augusta assicurazioni S.p.a., via O. Morgari, 19 - 10125 Torino;

7. Aurora assicurazioni S.p.a., via Raimondo Montecuccoli, 20 - 20147 Milano;

8. Axa assicurazioni S.p.a., via Consolata, 3 - 10122 Torino;

9. Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a., via Copernico, 38 - 20125 Milano;

10. Bernese assicurazioni compagnia Italo-Svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via A. Valenziani, 6/10 - 00187 Roma;

11. BNC assicurazioni S.p.a., via Abruzzi, 10 - 00187 Roma;

12. B.P.B. assicurazioni S.p.a., viale Monza. 265 - 20126 Milano;

13. Commercial Union Insurance S.p.a. (già Geas compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.), piazza Vittorio Veneto, 1 - 50123 Firenze;

14. Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna;

15. Compagnia europea d’assicurazioni S.p.a. (1), via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano;

16. Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via della Chiusa, 15 - 20123 Milano;

17. CreditRas assicurazioni S.p.a., Corso Italia, 23 - 20122 Milano;

18. Egida compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino;

19. Euler-Siac Società italiana assicurazione crediti S.p.a., via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma;

20. F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, via Urbana, 169/A - 00184 Roma;

21. Friuli Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., viale Venezia, 99 - 33100 Udine;

22. Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma;

23. Giuliana assicurazioni S.p.a., largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

24. Itas Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni S.m.a., via Mantova, 67 - 38100 Trento;

25. L'Italica S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, piazza Erculea, 13 - 20122 Milano;

26. La Fondiaria assicurazioni S.p.a., piazza della Liberta, 6 - 50129 Firenze;

27. La Nationale compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., piazza del Porto di Ripetta, 1 - 00186 Roma;

28. La Piemontese assicurazioni S.p.a., corso Palestro, 5 - 10122 Torino;

29. La Piemontese S.m.a., corso Palestro, 5 - 10122 Torino;

30. La Sicurtà 1879 S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano;

31. La Viscontea compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via Giovanni Bensi, 12.5 - 20152 Milano;

32 Lavoro & Sicurtà S.p.a., piazza Erculea, 13 - 20122 Milano;

33. Levante Norditalia assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., viale Certosa, 222 - 20156 Milano;

34. Liguria società di assicurazioni S.p.a., via Milano, 2 - 20090 Segrate;

35. Lloyd Adriatico S.p.a., largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

36. Lloyd Italico assicurazioni S.p.a., via Fieschi, 9 - 16121 Genova;

37. Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via Lodovico Zambeletti, 11 - 20129 Milano;

38. Maeci società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, via Spalato, 11/2 - 20124 Milano;

39. Mediolanum assicurazioni S.p.a., via Paleocapa, 3 - 20121 Milano;

40. Meie assicurazioni S.p.a., corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano;

41. Milano assicurazioni S.p.a., via Copernico, 38 - 20125 Milano;

42. Multiass assicurazioni S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano;

43. Navale assicurazioni S.p.a., via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara;

44. Norwich Union assicurazioni S.p.a., via Battistotti Sassi, 11/A - 20133 Milano;

45. Nuova Maa assicurazioni S.p.a., via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino;

46. Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni riassicurazioni e capitalizazioni, via Massimi, 158 - 00136 Roma;

47. Padana assicurazioni S.p.a., via Agadir, 34 - 20097 S. Donato Milanese;

48. Polaris assicurazioni S.p.a., via Copernico, 38 - 20125 Milano;

49. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., Corso Italia, 23 - 20122 Milano;

50. Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a., Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino;

51. Sara assicurazioni S.p.a., via Po, 20 - 00198 Roma;

52. Sasa assicurazioni riassicurazioni S.p.a. Riva Tosso Gulli, 12 - 34123 Trieste;

53. Siat Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via V Dicembre, 3 - 16100 Genova;

54. Sis - Compagnia di assicurazioni S.p.a., via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano;

55. Società Cattolica di assicurazione Coop. a r.l., Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona;

56. Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via Crescenzio, 12 - 00193 Roma;

57. Società Reale mutua di assicurazioni, via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino;

58. Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., via Copernico, 38 - 20125 Milano;

59. Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., via S. Giovanni della Croce, 3 - 00166 Roma;

60. Toro assicurazioni S.p.a., via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino;

61. Toro Targa assicurazioni S.p.a., via Dellala, 8 - 10121 Torino;

62. Uniass assicurazioni S.p.a., via Aurelia, 294 - 00165 Roma;

63. Universo assicurazioni S.p.a., via del Pilastro, 52 - 40127 Bologna;

64. Vittoria assicurazioni S.p.a., via Caldera, 21 - 20153 Milano;

65. Winterthur assicurazioni S.p.a., piazza Missori, 2 - 20122 Milano;

66. Zurich International Italia S.p.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

---

(1) limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Rappresentanze di imprese extra Unione europea:

1. Helvetia compagnia svizzera d'assicurazioni, via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;

2. Limmat compagnia di assicurazioni, corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano;

3. Zurigo compagnia di assicurazioni S.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Per le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione europea e per le imprese con sede legale nell'Unione europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzate al ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente dall'ISVAP ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/1995.

99A0828

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottospecificato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L12A - Letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0874

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 29 maggio 1998, n. 227, concernente: «Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 121/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 22 del predetto supplemento ordinario, alla fine della seconda colonna, subito dopo l'art. 31, l'art. 32 deve intendersi sostituito dai seguenti articoli:

«Art. 32.

Commissione consultiva centrale

1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, è istituita, con decreto del direttore del suindicato Dipartimento, una commissione consultiva composta da:

a) due funzionari del Ministero della sanità;

b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto la presente intesa.

2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. La suindicata commissione è presieduta dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.

5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, prevale la proposta più favorevole all'imputato.

8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento.

9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera *b).*

Art. 33.

Norma transitoria n. 1

1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

Art. 34.

Oneri di spesa

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1995, 1996 e 1997 in complessive L. 2.570.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 1547 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità»;

dopo l'art. 34 e prima della dichiarazione a verbale n. 1, pubblicata alla pag. 23 del predetto supplemento, devono intendersi pubblicate le seguenti norme finali:

«*Norma finale n. 1*

Ai medici di cui al presente accordo in servizio nell'anno 1994 è corrisposto, sugli emolumenti complessivi di detto anno, un incremento dell'1%.

Norma finale n. 2

Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 32 del presente accordo, è confermata in carica la commissione di cui all'art. 32 dell'accordo reso esecutivo con il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582».

99A0840

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L.**	**508.000**
	- semestrale	**L.**	**289.000**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**L.**	**416.000**
	- semestrale	**L.**	**231.000**
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**L.**	**115.500**
	- semestrale	**L.**	**69.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L.**	**107.000**
	- semestrale	**L.**	**70.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L.**	**273.000**
	- semestrale	**L.**	**150.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L.**	**106.000**
	- semestrale	**L.**	**68.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L.**	**267.000**
	- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo F	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**L.**	**1.097.000**
	- semestrale	**L.**	**593.000**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**L.**	**982.000**
	- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035